

ATTO COSTITUTIVO
"PER ASPERA AD ASTRA"
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Educazione e servizi extra scolastici



L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di giugno in Specchia (LE) presso la sede di via F. Baracca, 17 A - Specchia, si costituisce tra i sottoscritti:

• **Coluccia Anna**

Nata a Gagliano del Capo il 26/07/1993

C.F.: CLCNNA93L66D851A

Residente a Specchia in via strada comunale Ferrare, snc 73040 LE

• **Panarese Martina**

Nata a Gagliano del Capo il 27/10/1995

C.F.: PNRMTN95R67D851R

Residente a Specchia in via Salvatore Santoro, 56 73040 LE

• **Maisto Attilio**

Nato a Tricase il 10/09/1992

C.F.: MSTTTL92P10L419I

Residente a Specchia in via Trieste, 37 73040 LE

• **Pappadà Cosimo**

Nato a Tricase il 29/12/1988

C.F.: PPPCSM88T29L419X

Residente a Specchia in via strada comunale Ferrare, snc 73040 LE

un' Associazione culturale di volontariato denominata " **Per aspera ad astra - Odv**" avente lo scopo di sostenere i ragazzi nel loro percorso scolastico e, più in generale, nel loro percorso di crescita, valorizzando le caratteristiche e i bisogni di ognuno. L'Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro.

Art.1 - L'Associazione ha sede legale in Specchia (LE) alla Via F. Baracca n. 17 A.

Art.2 - L'Associazione si propone di promuovere e realizzare le attività esattamente ed analiticamente descritte all'art. 5 dell'allegato Statuto Sociale e che qui brevemente si riportano:

- Essa persegue esclusivamente finalità culturali e di utilità sociale, ed in particolare:
- Offrire ai bambini/ragazzi un supporto in orario post scolastico competente in ambito educativo.
- Offrire alle famiglie un aiuto nell'organizzazione dei compiti e nella gestione del tempo libero dei propri figli.
- Contribuire allo sviluppo dell'autonomia organizzativa dei bambini/ragazzi.

ATTO COSTITUTIVO
"PER ASPERA AD ASTRA"
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Educazione e servizi extra scolastici



L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di giugno in Specchia (LE) presso la sede di via F. Baracca, 17 A - Specchia, si costituisce tra i sottoscritti:

• **Coluccia Anna**

Nata a Gagliano del Capo il 26/07/1993

C.F.: CLCNNA93L66D851A

Residente a Specchia in via strada comunale Ferrare, snc 73040 LE

• **Panarese Martina**

Nata a Gagliano del Capo il 27/10/1995

C.F.: PNRMTN95R67D851R

Residente a Specchia in via Salvatore Santoro, 56 73040 LE

• **Maisto Attilio**

Nato a Tricase il 10/09/1992

C.F.: MSTTTL92P10L419I

Residente a Specchia in via Trieste, 37 73040 LE

• **Pappadà Cosimo**

Nato a Tricase il 29/12/1988

C.F.: PPPCSM88T29L419X

Residente a Specchia in via strada comunale Ferrare, snc 73040 LE

un' Associazione culturale di volontariato denominata " **Per aspera ad astra - Odv**" avente lo scopo di sostenere i ragazzi nel loro percorso scolastico e, più in generale, nel loro percorso di crescita, valorizzando le caratteristiche e i bisogni di ognuno. L'Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro.

Art.1 – L'Associazione ha sede legale in Specchia (LE) alla Via F. Baracca n. 17 A.

Art.2 – L'Associazione si propone di promuovere e realizzare le attività esattamente ed analiticamente descritte all'art. 5 dell'allegato Statuto Sociale e che qui brevemente si riportano:

- Essa persegue esclusivamente finalità culturali e di utilità sociale, ed in particolare:
- Offrire ai bambini/ragazzi un supporto in orario post scolastico competente in ambito educativo.
- Offrire alle famiglie un aiuto nell'organizzazione dei compiti e nella gestione del tempo libero dei propri figli.
- Contribuire allo sviluppo dell'autonomia organizzativa dei bambini/ragazzi.

- Favorire la socializzazione e l'aiuto tra pari, il rispetto reciproco, l'impegno, la responsabilità, il dialogo e l'empatia.
- Favorire la libera espressione dei soggetti.
- Offrire servizio di supervisione e/o aiuto compiti;
- Rinforzare le capacità di lettura, scrittura e calcolo;
- Supportare l'apprendimento con l'utilizzo di strumenti didattici innovativi e di software specifici;
- Sviluppare e consolidare una corretta metodologia di studio nello svolgimento dei compiti pomeridiani;
- Potenziare le capacità di apprendimento, concentrazione, attenzione, memorizzazione, ascolto e comunicazione;

Promuovere l'autostima, la fiducia in sé stessi, l'empatia, la socializzazione, l'aiuto tra pari (peer scaffolding), la capacità di stare bene con l'altro in uno spazio condiviso;

- Incoraggiare la creatività;
- Promuovere la cura degli strumenti e degli spazi condivisi;
- Promuovere la capacità di chiedere aiuto in caso di difficoltà, senza che questo vada ad incidere negativamente sulla propria autostima;
- Promuovere la capacità di interagire e giocare con l'altro, interiorizzando l'importanza del rispetto delle regole, dei tempi e degli spazi;
- Offrire l'opportunità di trascorrere qualche ora in compagnia dei propri pari durante i periodi di vacanza dalla scuola, offrendo una valida alternativa al tempo libero trascorso in solitudine davanti ai video-gioco o alla TV.

Art.3 – La durata dell'Associazione è illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica e s'ispira ai principi della democrazia.

Art.4 – L'associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente Atto affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

Art.5 – Gli associati nulla versano attualmente nelle casse dell'Associazione, ma si obbligano reciprocamente nei confronti dell'Associazione a versare l'importo della quota di iscrizione e di quella annuale che dovesse deliberare l'organo Amministrativo

Art.6 – Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2020.

Art.7 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri, che durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo nel suo complesso è affidata sia l'amministrazione ordinaria che l'amministrazione straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetterà ogni potere di rappresentanza e di firma dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In sede di assemblea costituente i soci deliberano sulla nomina a componenti del Consiglio Direttivo dei

sigg. Coluccia Anna, Panarese Martina e Pappadà Cosimo, eleggendo al contempo tra di essi il Presidente dell'associazione nella persona di Coluccia Anna. Tutti i comparenti accettano le cariche sociali.

L'organo Amministrativo ha la facoltà di nominare un Revisore dei conti, qualora ritenuto necessario.

Art.9 - Il presente atto è esente da imposta di bollo come previsto dal D. LGS. 460/97 e dal D. LGS. 117/2017.

Abbiamo dato lettura alle parti di questo contratto, scritto con mezzo elettronico da persona da noi incaricata, su pagine due sin*qui di tre fogli.

Firmato:

Coluccia Anna

Anna Coluccia

Panarese Martina

Martina Panarese

Maisto Attilio

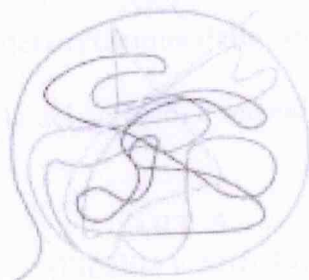
Attilio Maisto

Pappadà cosimo

Cosimo Pappadà

STATUTO ASSOCIAZIONE

PER ASPERA AD ASTRA



ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: << PER ASPERA AD ASTRA – ODV - >>
L'organizzazione di volontariato ha sede legale in via F. Baracca n. 17 A nel comune di Specchia (LE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione nasce con lo scopo di sostenere i ragazzi nel loro percorso scolastico e, più in generale, nel loro percorso di crescita, valorizzando le caratteristiche e i bisogni di ognuno.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono individuate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, precisamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Attività di sostegno a bambini e ragazzi tra i 6 e i 19 anni nello svolgimento dei compiti pomeridiani;
- Offerta di spazi e strumenti per lo svolgimento dei compiti in autonomia;
- Offerta di postazioni attrezzate per l'utilizzo del computer per scopi didattici e per la didattica online;
- Attività di sostegno nella preparazione degli esami e test;
- Consulenza per modulistica scolastica e universitaria; (iscrizioni, domande);
- Attività di baby-sitting durante le ore della mattina;
- Contatti per ripetizioni private specifiche o cura della persona;
- Offerta "servizio-taxi" da e per la scuola o per altre attività pomeridiane;
- Offerta di zona pasti con pranzo al sacco;
- Consulenza pedagogica/psicologica per BES;
- Consulenza, diagnosi e trattamento di disturbi specifici di apprendimento;
- Assistenza nelle ore extra-scolastiche a bambini/ragazzi con disabilità sensoriali tramite adeguate pratiche educative e modalità comunicative (L.I.S., Braille e C.A.A.);
- Assistenza nelle ore extra-scolastiche e supporto pedagogico a bambini/ragazzi con disabilità e sostegno alle famiglie;
- Mediazione tra agenzie educative;
- Collaborazione con le istituzioni scolastiche e con enti pubblici e privati;
- Attività ludico-ricreative e laboratoriali (laboratori di arti creative, laboratori di artigianato, laboratori di informatica, ecc.);
- Organizzazione di feste di compleanno animate per bambini;
- Organizzazione di feste a tema per bambini (carnevale, natale, ect.);
- Disponibilità per servizi dedicati a famiglie con figli disabili (laboratori, assistenza, integrazione lavorativa);
- Organizzazione di eventi ludici e culturali aperti alla comunità e di campi estivi;
- Attività finalizzate alla sensibilizzazione ai temi cari all'associazione;
- Organizzazione e promozione di corsi di formazione per associati e esterni;
- Fornitura di materiali per la scuola (cartoleria, cancelleria, libri di testo, strumenti per BES, giochi didattici, ect.).

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Puglia.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo

- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 4 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

• Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 1 mandato.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 **(Responsabilità della organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

**Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano**

REGISTRATO IL

10 LUG. 2020

SERIE

3

NUMERO

1405

VERSATE EURO

200,00

ADDETTO SPORTELLO F.O.

Antonio Aventaspiato

* Firma su delega del direttore Provinciale

Antonella Rotello

